



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2013 (12.06)
(OR. en)**

10556/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0193 (NLE)**

**PESC 641
RELEX 489
FIN 319
COTER 52**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione /Alto Rappresentante
Data:	6 giugno 2013
n. doc. Comm.:	JOIN(2013) 20 final
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante centonovantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: JOIN(2013) 20 final



ALTA RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 6.6.2013
JOIN(2013) 20 final

2013/0193 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante centonovantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità
associate alla rete Al-Qaeda**

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 881/2002 dispone il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità associati alla rete Al-Qaeda.
- (2) Il 21 febbraio 2013 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica, Osama Muhammed Awad Bin Laden, dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il comitato per le sanzioni ha tuttavia deciso che, prima che siano sbloccati i beni congelati a seguito dell'inserimento di Osama Bin Laden nell'elenco, gli Stati membri devono presentare al comitato stesso una richiesta di sblocco dei capitali o delle risorse economiche in questione e fornire garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona, a un gruppo o a un'entità dell'elenco.
- (3) Per garantire l'effettiva attuazione della decisione del comitato per le sanzioni, occorre mantenere Osama Bin Laden nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e disporre un'ulteriore deroga alle misure di congelamento a norma del paragrafo 32 della risoluzione 2083 (2012) del CSNU.
- (4) Questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 881/2002.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante centonovantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/402/PESC dispone determinate misure restrittive conformemente alle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), regolarmente aggiornate dal comitato per le sanzioni istituito dalle risoluzioni 1267 (1999) e 1989 (2011) del CSNU. La decisione 2011/487/PESC del Consiglio², adottata a norma del capitolo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, ha modificato il campo di applicazione della posizione comune 2002/402/PESC. Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio³, che dispone il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità associate alla rete Al-Qaeda.
- (2) Il 21 febbraio 2013 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica, Osama Muhammed Awad Bin Laden, dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il comitato per le sanzioni ha tuttavia deciso che, prima che siano sbloccati i beni congelati a seguito dell'inserimento di Osama Bin Laden nell'elenco, gli Stati membri devono presentare al comitato stesso una richiesta di sblocco dei capitali o delle risorse economiche in questione e fornire garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona, a un gruppo o a un'entità dell'elenco.

¹ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

² GU L 199 del 2.8.2011, pag. 73.

³ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

- (3) Per garantire l'effettiva attuazione della decisione del comitato per le sanzioni, occorre mantenere Osama Bin Laden nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e disporre un'ulteriore deroga alle misure di congelamento a norma del paragrafo 32 della risoluzione 2083 (2012) del CSNU.
- (4) Questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 bis sono sostituiti da quanto segue:

"1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

- (a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:
 - i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei capitali o delle risorse economiche congelati;
 - iv) necessari per coprire spese straordinarie o
 - v) appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da Osama Muhammed Awad Bin Laden, elencato nell'allegato I;
- (b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni e
- (c)
 - i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica;
 - ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni o
 - iii) per le decisioni a norma della lettera a), punto v), l'autorità competente dello Stato membro interessato, elencata nell'allegato II, ha fornito al comitato per le

sanzioni garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, a un'entità, a un organismo o a un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e nessun membro del comitato per le sanzioni abbia sollevato obiezioni in merito alle decisioni stesse entro trenta giorni dalla notifica."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*